

Trattato 25-3-1957 (Artt. 28, 34, 35 e 36)

Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° dicembre 2009).

TITOLO II

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 28 *(ex articolo 23 del TCE)*

1. L'Unione comprende un'unione doganale che si estende al complesso degli scambi di merci e comporta il divieto, fra gli Stati membri, dei dazi doganali all'importazione e all'esportazione e di qualsiasi tassa di effetto equivalente, come pure l'adozione di una tariffa doganale comune nei loro rapporti con i paesi terzi.

2. Le disposizioni dell'articolo 30 e del capo 32 del presente titolo si applicano ai prodotti originari degli Stati membri e ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovano in libera pratica negli Stati membri.

CAPO 3

DIVIETO DELLE RESTRIZIONI QUANTITATIVE TRA GLI STATI MEMBRI

Articolo 34 *(ex articolo 28 del TCE)* ⁽⁷⁾

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente.

⁽⁷⁾ Per quanto riguarda la guida al presente articolo, vedi il *Comunicazione 23 marzo 2021, n. 2021/C100/03*.

Articolo 35 *(ex articolo 29 del TCE)* ⁽⁸⁾

Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente.

[\(8\)](#) Per quanto riguarda la guida al presente articolo, vedi il *Comunicazione 23 marzo 2021, n. 2021/C100/03*.

Articolo 36 *(ex articolo 30 del TCE)* ⁽⁹⁾

Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri.

[\(9\)](#) Per quanto riguarda la guida al presente articolo, vedi il *Comunicazione 23 marzo 2021, n. 2021/C100/03*.